



COMUNE DI CONTA'

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione.

N° 4 DEL 26.01.2023

OGGETTO: Approvazione modiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice per l'anno 2023

L'anno Duemilaventitre, addì Ventisei, del mese di Gennaio, alle ore 20:30, nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Cunevo.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

ZANON FULVIO	Presente	PAOLIN GABRIELE	Presente
GIOVANNINI ALESSIO	Presente	PEDRON MIRIANA	Presente
DALPIAZ JACOPO	Assente Giustificato	POLETTI BARBARA	Presente
IOB DAMIANO	Presente	PODA VIRGINIA	Presente
IOB GIANCARLO	Presente	ZANON LUCIA	Presente
IOB MARCO	Presente	ZANON SONIA	Presente
IOB MANUEL	Presente		
MICLET ALESSANDRO	Assente Giustificato		

Presenti: n. 12

Assenti: n. 2

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Loiotila Giovanna, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Zanon Fulvio, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n° 4 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Approvazione modiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice per l'anno 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Gli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014 e succ. mod. ed integ. (L.P. 21/2015) hanno istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni;
- Il nuovo tributo trova applicazione dall'1.1.2015 e sostituisce le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013);
- Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della predetta L.P. n. 14/2014, il Comune può adottare un proprio Regolamento per la disciplina di dettaglio (anche in termini organizzativi) dell'IMIS, nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014 e successive modificazioni.

Richiamato il decreto del Commissario Straordinario n. 40 di data 4 aprile 2016 relativo all'approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) per il Comune di Contà composto di n. 16 articoli con il quale veniva uniformata la disciplina dell'imposta per i tre ex Comuni;

Richiamate le deliberazioni consiliari:

- n. 2 del 28 marzo 2017 con la quale veniva introdotto nel Regolamento per l'applicazione dell'IM.I.S. l'articolo 12 "Rimborso per intervenuta ineditabilità delle aree";
- n. 2 del 26.03.2018 con la quale venivano introdotte determinando nuove aliquote per i fabbricati iscritti in alcune categorie catastali (art. 5 comma 1) e norme di immediata applicazione per fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale (aliquota dello 0,00%), ai fabbricati destinati a " scuola primaria" (aliquota dello 0,00%);
- n. 2 del 21.04.2020 con la quale veniva modificato il regolamento IMIS apportando la modifica all'art. 8 punto 11 come previsto dall'art. 10 bis, comma 1 del Decreto Legge n. 124/2019 ha introdotto nuove disposizioni in materia di ravvedimento operoso;
- n. 2 del 30.03.2021 con la quale veniva confermato il regolamento IMIS vigente confermando la stessa formulazione prevista per l'anno 2020;
- n. 8 del 05.05.2022 con la quale venivano modificati gli artt. 4-5-7-9-10 come da Protocollo in materia di Finanza locale per il 2022, sottoscritto dalla Giunta provinciale e dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 16 novembre 2021, da L.P. n. 22 del 27 dicembre 2021 (legge di stabilità provinciale 2022), e da L. n. 234 del 31 dicembre 2021 (legge di bilancio dello Stato per il 2022), che hanno definito nuove disposizioni in materia tributaria evidenziando la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento comunale per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IMIS).

Visti:

- il Protocollo in materia di Finanza locale per il 2023, sottoscritto dalla Giunta provinciale e dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 28 novembre 2022 e pubblicato sul sito del Servizio Autonomie Locali;
- la L.P. n. 20 del 29 dicembre 2022 (legge di stabilità provinciale 2023), pubblicata sul Numero Straordinario n. 1 al B.U.R. n. 52/Sez. gen. del 29 dicembre 2022;
- la L. n. 197 del 30 dicembre 2022 (legge di bilancio dello Stato per il 2023), pubblicata in G.U.n. 303 – Supplemento Ordinario n. 43/L del 29 dicembre 2022.

Ritenuto quindi opportuno avvalersi della potestà regolamentare sopra individuata per riapprovare il Regolamento IMIS per l'anno 2023 apportando le seguenti modifiche:

Art. 4 - ESENZIONI ED ESCLUSIONI D'IMPOSTA

comma 2

Viene modificato in "Per i periodi d'imposta dal 2016 al ~~2021~~ 2022, si applica l'esenzione di cui all'articolo 14 comma 6 ter della legge provinciale n. 14 del 2014 agli immobili posseduti da Cooperative Sociali ed O.N.L.U.S. anche costituite nella forma di persona giuridica commerciale, nei limiti e con le modalità disciplinati dal medesimo articolo 14 comma 6 ter. Per i periodi d'imposta dal 2018 al ~~2021~~ 2022 il presente comma si applica anche alle Cooperative di cui all'articolo 14 comma 6 quater della legge provinciale n. 14 del 2014."

L'esenzione di cui all'articolo 14 commi 6ter e 6quater della L.P. n. 14/2014, relativa alle Cooperative Sociali ed alle ONLUS costituite in forma di società di natura commerciale non è stata prorogata, per cui, ad oggi, non trova applicazione nel periodo d'imposta 2023.

Art. 7 - COMUNICAZIONI DEI CONTRIBUENTI

comma 2

Viene modificato il punto a) e si aggiunge “*della procedura di liquidazione giudiziale*”.

L'articolo 2 comma 1 della L.P. n. 20/2022 che ha modificato l'articolo 4 comma 3 della L.P. n. 14/2014 introduce, oltre agli istituti del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa, anche quello della procedura di liquidazione giudiziale alla quale si applica, con tale modifica, l'obbligo di dichiarazione e versamento in capo al soggetto nominato dal Giudice fallimentare come da anni in vigore per gli altri istituti.

Viene modificato il punto c) stralciando “~~individuazione del fabbricato che costituisce “abitazione principale” del nucleo familiare, limitatamente al caso di assenza di figli conviventi, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera a) della L.P. n. 14/2014.~~”

Viene meno la comunicazione di cui al punto c) per effetto della riformulazione della definizione di abitazione principale. La nuova formulazione dell'articolo 5 comma 2 lettera a) chiarisce che per “abitazione principale” ai fini IM.I.S. si deve intendere ora il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto, nel quale il contribuente pone la residenza anagrafica e la dimora abituale. Rispetto alla precedente versione, è eliminato ogni riferimento alla residenza ed alla dimora abituale del nucleo familiare

comma 4

Si introduce il punto c) “*alla sussistenza dei requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale in capo al coniuge che, in costanza di matrimonio, pone la residenza anagrafica in un fabbricato abitativo diverso da quello che costituiva oggetto della convivenza matrimoniale, ai sensi e nei limiti dell'articolo 5 comma 2 lettera a) e dell'articolo 14 comma 7bis della legge provinciale n. 14 del 2014*”

Viene introdotta l'obbligatorietà della comunicazione entro i termini previsti dal regolamento in caso di modifica della residenza anagrafica da parte di uno dei due coniugi che scindono quindi l'unitarietà del nucleo. Tale comunicazione costituisce pre-requisito costitutivo indispensabile per la concretizzazione della fattispecie “abitazione principale”, e solo in sua presenza il Comune sarà tenuto a verificare la sussistenza dei due elementi oggettivi: la residenza anagrafica e, soprattutto, la dimora abituale. Il soggetto dovrà dimostrare tutti i requisiti giustificativi della veridicità della propria residenza entro il termine previsto dal regolamento; in mancanza di tale comunicazione il fabbricato nel quale pone la residenza anagrafica continua ad essere assoggettato all'IM.I.S. come “altro fabbricato abitativo”.

Dato atto che il Regolamento trova applicazione da 01.01.2023, in quanto adottato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023, giuste le disposizioni di cui all'art. 53 comma 16 della L. n. 388/2000 di cui all'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 e di cui all'art. 8 comma 3 della precitata L.P. n. 14/2014.

Ravvisata la necessità di attribuire l'immediata esecutività al presente provvedimento, in quanto la deliberazione va assunta prima dell'approvazione del bilancio di previsione anno 2023;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Tributi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico Contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto lo Statuto del Comune di Contà approvato dai Consigli comunali di Cunevo, Flavon e Terres con delibere consiliari n. 35 dd. 23.12.2015, n. 21 dd. 28.12.2015 e n. 38 dd. 28.12.2015;

Con voti favorevoli n. 12 nessun contrario o astenuto, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese, votazione svoltasi con l'assistenza degli scrutatori Damiano Iob e Gabriele Paolin designati all'inizio della seduta,

DELIBERA

1. di apportare, per quanto esposto in premessa, le modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IM.IS.), come evidenziato nell'allegato Regolamento;
2. di dare atto che il Regolamento trova applicazione dal 1° gennaio 2023, a norma dell'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388;

3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge che disciplinano il tributo in parola;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011;
5. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
 - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.

S U C C E S S I V A M E N T E

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. 12 nessun contrario o astenuto, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese, votazione svoltasi con l'assistenza degli scrutatori Damiano Iob e Gabriele Paolin designati all'inizio della seduta,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Contà, 26/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

F.to Tolotti rag. Cristina

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Contà, 26/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rizzardi rag. Monica

Impegno di spesa / accertamento:

E /U	Esercizio	Capitolo	Articolo	PDC Finanziario	Anno	Importo	Codice
------	-----------	----------	----------	-----------------	------	---------	--------

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Zanon Fulvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Loiotila dott.ssa Giovanna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **31/01/2023** al giorno **10/02/2023**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Loiotila dott.ssa Giovanna

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Loiotila dott.ssa Giovanna

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Contà, li 31/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Loiotila dott.ssa Giovanna